Bollettino Ufficiale della Regione Campania n ° 53 del 06 novembre 2002

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'Emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive.
Ordinanza n. 319 del 30 settembre 2002

VISTA l'Ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania è stato nominato Commissario di Governo delegato per l'approntamento, tra l'altro, del Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTE le Ordinanze n. 2470 del 31 ottobre 1996 e n. 2560 del 2 maggio 1997 del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione Civile con le quali si è provveduto alla integrazione della predetta ordinanza 2425/96;

VISTO il D.P.C.M. del 15.12.2000 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, dichiarato a nonna dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido urbani ed assimilabili speciali tossico nocivi nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n. 2774 del 31.3.98 del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza n. 2948 del 25.2.99 del Ministro dell'Interno delegato al Coordinamento della Protezione civile recante ulteriori misure, concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3011 del 21.10.99 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per il collegato risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza ambientale nella Regione Campania e nella città di Napoli fino al 31 Dicembre 2002;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 3100 del 22.12.2000 del Ministro dell'Interno - delegato al Coordinamento della Protezione civile ad oggetto Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ed in particolare per il disposto di cui all'art. 4 che sopprimeva il comma 4 dell'art. 17 dell'O. M n. 2948 del 25 febbraio 1999 integrandolo nel modo seguente: "Il Commissario Delegato..... (omissis)..... in ciascun ambito territoriale ottimale che è individuato nella provincia..... (omissis)..... individua ed attua tutte le forme ed i modi della cooperazione tra i comuni in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti";

CONSIDERATA la necessità di superare la frammentarietà che ha fin qui caratterizzato le vane attività di gestione dei rifiuti determinando negative diseconomie di scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato;

CONSIDERATO che il coordinamento tra le fasi del ciclo integrato e lo sviluppo della raccolta differenziata rappresenta presupposto necessario per la normalizzazione dei rapporti di lavoro determinatisi fin qui e condizionati dalla precarietà dell'attuale sistema organizzativo;

CONSIDERATO la priorità di individuare un modello di gestione del ciclo integrato di rifiuti che veda salvaguardate ed incentivate la raccolta differenziata e le attività di recupero;

CONSIDERATO che si rende fondamentale ed improcrastinabile la rimodulazione delle forme gestionali del ciclo integrato dei rifiuti;

CONSIDERATA la necessità di stabilire una tariffa unica, in ambiti provinciali che si riferisca non alle varie fasi delle attività di trattamento, recupero o smaltimento, ma che rappresenti la tariffa del ciclo integrato dei rifiuti,

CONSIDERATO che la necessità di ridefinire i modelli gestionali relativi al ciclo integrato dei rifiuti è altresì determinata dall'esigenza di fornire prospettive occupazionali certe ai lavoratori precedentemente

utilizzati nelle discariche e/o assunti per svolgere il servizio di raccolta differenziata attraverso i Consorzi di Bacino;

CONSIDERATO che le condizioni di precarietà dei rapporti di lavoro instaurati ed il ritardo nella definizione di prospettive future, hanno generato e potranno generare tensioni sociali con una ricaduta di ordine pubblico e con l'aggravarsi dell'emergenza rifiuti;

CONSIDERATO il ruolo che il D.L. 22/97 attribuisce agli Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito denominati ATO, ossia quello di "assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni della normativa stessa";

CONSIDERATA la necessita di decentrare su scala provinciale le attività avviate dal Commissario Straordinario, nonché di. trasferire le risorse è i mezzi fin qui impegnati dal Commissario al vari soggetti fin qui coinvolti nel ciclo della gestione rifiuti;

LETTA la L. R. 10/93 istitutiva dei Consorzi di Bacino;

CONSIDERATI anche poteri sostitutivi attribuiti al Commissario di Governo Delegato ex 00. P. C. M. 2425/96 e ss. mm. ii.;

VISTO il piano, di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania a firma del Sub Commissario Facchi, prot. n. 23580/CD del 28.9.02;

VISTO il piano economico finanziario riferito allo sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti nei rispettivi ambiti e la relazione di sintesi prot. n. 23581/CD del 28.9.02;

RAVVISATO che vi siano le condizioni ed i presupposti per il ricorso ai poteri ed alle deroghe di cui alle OO.P.C.M. 2425/96 e ss. mm. ii.;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa che s'intendono di seguito integralmente riportate:

- di approvare il "piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania", prot. n. 23580/CD del 28.9.02 che in allegato alla presente ne costituisce parte integrante;

- di approvare il piano economico finanziario riferito allo sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti nei rispettivi ambiti e la relazione di sintesi, prot. n. 23581/CD del 28.9.02;

- di individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) coincidenti con le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Napoli;

- di istituire due sub Ambiti Territoriali Ottimali (sub ATO) per la Provincia di Napoli, il primo coincidente con il territorio provinciale di Napoli ed il secondo con il comune di Napoli rispettivamente;

- di istituire in ogni ATO e sub ATO gli Enti d'Ambito per il ciclo integrato dei Rifiuti (EPAR), così come meglio definiti nell'allegato "piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania", prot. n. 23580/CD del 28/9/02, a cui è affidata la gestione amministrativa del ciclo integrato dei rifiuti a valle della raccolta degli stessi;

- di assegnare agli EPAR i compiti e le funzioni relative alla gestione amministrativa del ciclo integrato dei rifiuti, a valle della raccolta degli stessi, così come descritto nel "piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania", prot. n. 23580/CD del 28.9.02;

- che sulla base del predetto "piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, prot. n. 23580/CD del 28/9/02, vengano, pertanto, attribuite agli EPAR le seguenti funzioni generali:

1. funzioni amministrative riguardanti tutte le attività di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta;

2. titolarità della rete impiantistica legata al trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e cura della gestione amministrativa;

3. fornitura ai Comuni di servizi collaterali ed integrativi alle, attività di raccolta che trovano maggiore economicità su scala d'Ambito;

4. determinazione della tariffa unitaria del ciclo integrato dei rifiuti, che ne garantisca le attività di cui al punto precedente e ne salvaguardi ed incentivi le attività di raccolta differenziata e recupero di materia;

5. coordinamento dei soggetti di cooperazione dei Comuni all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale;

- in via transitoria e fino all'adozione dello statuto, la gestione di ciascun EPAR è affidata ad un comitato composto da un rappresentante del Commissario per l'Emergenza rifiuti, il Presidente della Provincia o suo delegato ed un rappresentante per ogni Consorzio di Bacino presente nell'ATO;

- di stabilire che entro novanta giorni dall'emissione della presente Ordinanza ciascun Ente dovrà dotarsi di proprio statuto da sottoporre alla successiva approvazione del Commissario;

- che entro venti giorni dalla notifica del presente atto gli Enti indicati comunichino, al Commissario delegato, i propri rappresentanti in seno all'EPAR;

- per il sub Ambito corrispondente al Comune di Napoli la gestione è affidata in via transitoria ad un comitato, composto da un rappresentante del Commissariato, dal Presidente della Provincia o suo delegato e dal Sindaco di Napoli o suo delegato;

- nel territorio individuato dall'ATO, attraverso gli EPAR, dovrà essere stabilita la tariffa unica TCI relativa alle attività di trattamento e smaltimento del ciclo integrato dei rifiuti

- che la tariffa unica dovrà tener conto delle incentivazioni della raccolta differenziata secondo quanto stabilito dal "piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania"; sulla base della formula $TCI = Qf+\alpha Qv-\beta Qi$;

- di istituire i soggetti di cooperazione di cui all'art. 4, dell'O.M. 3100/00, attribuendo le relative funzioni ai Consorzi di Bacino di cui alla L.R. 10/93 attualmente esistenti in ogni ambito;

- di stabilire che, con determinazione da assumere entro novanta giorni dall'emissione della presente Ordinanza, i soggetti di seguito riportati possono adottare autonome forme di gestione dei rifiuti da sottoporre, comunque, ad approvazione del Commissario Delegato:

1. Comuni capoluogo di Provincia;

2. singoli Comuni, aventi numero di abitanti superiore a 40.000 unità in realtà ad elevata densità abitativa;

3. Comuni aventi numero di abitanti superiore a 15.000 unità in realtà a bassa densità abitativa;

4. Comuni ricadenti in aree geografiche omogenee e aventi spiccata singolarità rispetto alla restante superficie geografica del bacino, che entro novanta giorni dall'emissione del presente atto sì doteranno di una propria forma di organizzazione sovracomunale per la gestione amministrativa, indipendentemente dal numero di abitanti serviti;

5. Comuni che, entro novanta giorni dalla emissione dell'Ordinanza di costituzione dei soggetti di cooperazione, provvederanno a individuare una propria forma di cooperazione (unione di comuni o altro) e che comprendano un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti nelle zone ad elevata densità abitativa o di 20.000 in aree a bassa densità abitativa;

- che nei casi di cui ai punti 4.) e 5.) le forme di associazione di cui i Comuni si doteranno saranno riconosciute, con apposito atto commissariale, come soggetti di cooperazione, di cui all'art. 4 dell'O.M. 3100/00;

- di stabilire che le competenze dei soggetti di cooperazione che svolgeranno i compiti specificati nell'allegata relazione, sono di seguito elencate:

• gestione amministrativa. unitaria nel rispettivo ambito delle attività di raccolta integrata dei rifiuti urbani ad eccezione delle attività integrative e complementari fornite dagli EPAR;

• laddove gli ambiti di intervento di raccolta hanno carattere di sovracomunalità il soggetto unico assume in se la privativa dei singoli Comuni, risultando per conto dei Comuni produttore del rifiuto così da poter utilizzare i mezzi necessari al servizio anche su più territori comunali;

• determinazione di una tariffa su scala sovracomunale, relativamente alla raccolta, che tenga conto dei necessari correttivi determinati da particolari esigenze da parte dei singoli Comuni, in particolare in funzione del numero dei lavoratori già impegnati nella raccolta, all'incidenza del periodo turistico e di altri fattori oggettivi che determinano significative differenze tra i Comuni;

• elaborazione ed applicazione del sistema tariffario entro i termini prescritti dalla normativa vigente, sulla base di quanto previsto dal D.L. 22/97, che gli Enti di cooperazione dei comuni, sulla base

dei piani finanziari, determineranno rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base della formula generale:

$$TCI = Qf+\alpha Qv-\beta Qi;$$

già definita nell'allegato "piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania"

• riscossione della tariffa relativa, previo anche censimento delle utenze delle superfici e individuazione di eventuali forme di evasione;

- di notificare la presente Ordinanza alle Prefetture di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, alle Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, ai Consorzi di Bacino L. R. 10/93;

- di pubblicare la presente Ordinanza sul BURC.

30 settembre 2002

Bassolino